



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/12-2 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 138

del 08 aprile 2020

Prot. Gen. n. 29884

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- dell'ordinanza n.69 datata 20 febbraio 2020, con cui si istituisce la disciplina viaria di senso unico di marcia in via Galilei nel tratto compreso tra via Fusco e via Montanucci, secondo la direzione di marcia Grosseto-Roma, al fine di consentire, al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del comune di Civitavecchia, l'esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale e dei marciapiedi, dal 24 febbraio 2020 al 16 marzo 2020;
- dell'ordinanza n.87 datata 03 marzo 2020, con cui si proroga l'ordinanza n.69/2020 fino alla data del 23 marzo 2020;
- della nota n.28999 datata 07 aprile 2020, con cui il Servizio 3, chiede di integrare il Provvedimento ordinatorio, sopra citato, con l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato mare del tratto di strada interessato dai lavori, prevedendo la validità delle due discipline viarie fino al giorno 15 maggio 2020;

- **PREMESSO** che non vi sono i tempi tecnici per poter attivare la disciplina viaria di sosta vietata con rimozione se non a partire dal giorno 10 aprile 2020;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

1. **PROROGARE** la disciplina viaria di senso unico di marcia, secondo la direzione Grosseto-Roma, in **VIA GALILEI**, nel tratto compreso tra via Fusco e via Montanucci, fino alla data del **15 maggio 2020**;

2. dalle ore **07:00** del giorno **10 aprile 2020** fino alle ore **17:00** del giorno **15 maggio 2020**, in:

VIA GALILEI, lato mare del tratto compreso tra via Fusco e via Montanucci:
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI